



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

N° 120/2018 di Prot.

Catanzaro, 29/01/2018

AL SIGNOR QUESTORE DI CATANZARO

AL SIGNOR QUESTORE DI COSENZA

AL SIGNOR QUESTORE DI VIBO VALENTIA

AL SIGNOR QUESTORE DI CROTONE

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI
CARABINIERI DI CATANZARO

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI
CARABINIERI DI COSENZA

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI
CARABINIERI DI VIBO VALENTIA

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI
CARABINIERI DI CROTONE

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI COSENZA

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI VIBO VALENTIA

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI CROTONE

AL SIGNOR COMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DI CATANZARO
AL SIGNOR COMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DI COSENZA
AL SIGNOR COMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DI VIBO VALENTIA
AL SIGNOR COMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DI CROTONE

AI SIGNORI COMANDANTI DELLE
SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEDE

AI COLLEGHI SOSTITUTI PROCURATORI
DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI - SEDE

E P.C.

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Trametto, per la dovuta diffusione presso le dipendenti articolazioni territoriali, le allegate indicazioni e direttive per i servizi di polizia giudiziaria nei settori nevralgici di pertinenza minorile, onde favorire, sul territorio del distretto, prassi operative in linea con le specifiche normative di settore e funzionali a garantire il maggior coordinamento possibile, volto alla proficua e tempestiva tutela del minore in tutti gli ambiti di intervento

Catanzaro, 29.1.18

IL PROCURATORE PER I MINORENNI

Dott.ssa Maria Alessandra Ruberto





Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

INDICAZIONI E DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

INDICE

- **Premessa generale**
- **Interventi in relazione a minore che non abbia commesso reati**
- **Interventi in relazione a minore che abbia commesso reati**
- **Sequestri e restituzioni**
- **Arresto in flagranza/Fermo di indiziato di delitto e misure cautelari per minorenni**

Premessa generale

La presente circolare contiene **INDICAZIONI E DIRETTIVE** cui la Polizia Giudiziaria deve attenersi quando svolge le sue funzioni nei confronti di persone minorenni.

Deve premettersi come la funzione della Procura per i Minorenni si estenda in maniera trasversale, comprendendo ambiti multisetoriali, attenendo non solo all'accertamento ed alla repressione di fatti penalmente rilevanti nei quali risultino coinvolti soggetti minori degli anni 18, ma ad una più ampia esigenza di tutela del minore, tanto da ricomprendere quale specifico, concorrente ambito di intervento, la possibilità di proporre nei suoi confronti l'applicazione di misure rieducative laddove, ai sensi dell'art 25 R.D.L. 20 luglio 1934 n 1404, emergano sue condotte irregolari pur non integranti fatti penalmente rilevanti, ovvero di fornire comunque al medesimo tutela, ai sensi rispettivamente degli artt 330 o 333 c.c., in supplenza totale o parziale delle figure genitoriali di riferimento, nel caso in cui vengano in rilievo condotte di soggetti adulti che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori assumano contegni pregiudizievoli per i medesimi, ovvero ancora quando le condotte irregolari del minore altro non siano che manifestazione congiunta di quelle stesse forme di disfunzione della responsabilità genitoriale, non vissuta come funzione esercitata nell'interesse esclusivo del minore.

Tale premessa ha come diretto corollario il fondamentale principio che anima di sé l'intero settore minorile della interdipendenza di tutti gli ambiti di intervento, risultando sfumato il confine tra interventi di natura civilistica e penalistica, creandosi inevitabilmente delle

sovrapposizioni funzionali a garantire la più ampia forma di tutela possibile, in una prospettiva di prevenzione ovvero - laddove non attuata in via preliminare - di successiva rieducazione e recupero, che possa garantire un completo reinserimento sociale del minore effettivamente ovvero potenzialmente deviante, anche in ragione del contesto socio familiare nel quale si trova inserito, onde favorire il libero e pieno sviluppo delle sue potenzialità, malgrado i contesti non compiacenti che ne possano condizionare la crescita spingendolo a forme più o meno pregnanti di condotte antisociali e comunque evitando che, le condotte antisociali degli adulti di riferimento che si trova - sia pure inconsapevolmente e comunque non volontariamente - a condividere, possano tradursi in una ipoteca sulla sua libera crescita orientata verso modelli di convivenza sociale normativamente orientata.

Sulla base di tali premesse appare evidente come la stessa funzione della polizia giudiziaria - tenuto conto del principio generale fissato dall'art 9 L. A. , secondo il quale "i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio"- debba essere raccordata a tale poliedrico ambito di intervento in materia minorile onde garantire il più possibile una tutela onnicomprensiva del soggetto minorenni, favorendo ogni forma di segnalazione di quelle situazioni "spia" di contesti pregiudizievoli per il minore che dovessero venire in rilievo in occasione dello svolgimento delle incombenze proprie della polizia giudiziaria medesima, in modo che possa adeguatamente darsi attuazione alle convergenti esigenze:

- di rendere, in ambito penalistico, effettivo il principio di personalizzazione ed umanizzazione del processo minorile e di pronta fuoriuscita del minore dal circuito criminale, mediante una immediata indagine effettuata dalle forze dell'ordine sin dalla segnalazione del minore come autore di reato di tutti quegli elementi che ai sensi dell'art 9 DPR 488/88 permettono una piena delineazione della sua personalità, esplorandone frequentazioni, contesto socio familiare, rendimento scolastico, onde permettere di apprezzare sin da subito la possibilità di accesso ad istituti tipici minorili, favorendo il PMM nella individuazione del miglior percorso di intervento sul minore finalizzato alle richiamate priorità del medesimo procedimento penale;
- di far emergere prima possibile, laddove rilevate nel corso di controlli di polizia, condotte irregolari - che rischierebbero altrimenti di rimanere sommerse - di soggetti minorenni che, seppure non sfocianti in comportamenti penalmente rilevanti, appaiano essere un rischioso retroterra di devianza, nel loro porsi quale espressione di modelli di vita e contesti socio familiari di riferimento che, laddove non adeguatamente fronteggiati attraverso la possibilità delle sopra richiamate misure rieducative, rischierebbero inevitabilmente di trasmodare in forme più gravi di devianza, spinte sino alla stessa commissione di illeciti penali;
- di segnalare tempestivamente ogni forma di abbandono e/o trascuratezza subita dal minore ad opera dei modelli genitoriali di riferimento che dovessero rilevarsi in occasione di interventi anche direttamente orientati verso soggetti adulti, onde favorire che, prima possibile, possano attuarsi le migliori strategie di intervento in recupero di una genitorialità complicata da oggettive carenze intrinseche od esterne,

allo stesso modo recidendo legami parentali in contesti di gravità tale che impongano un immediato intervento a tutela del minore che ne sia vittima;

- di prestare la dovuta tutela al minore che non si trovi ad avere sul territorio alcun legame affettivo di riferimento e che quindi versi in una condizione di oggettivo abbandono

Tanto presuppone che, ogni intervento di polizia giudiziaria, anche se non direttamente occasionato da controlli nei confronti di minori, venga contestualmente svolto con una speciale attenzione laddove indirettamente si riscontri, nella situazione nella quale ci si trovi ad operare, la presenza di un minore che manifesti indici di disagio, concreto o potenziale - ed a prescindere dalla stessa emersione a suo carico di condotte penalmente rilevanti - nello specifico contesto di intervento.

Così nel caso di interventi per segnalazioni riguardanti soggetti adulti in contesti di maltrattamenti, di tossicodipendenza, di condotte riferibili a situazioni psicopatologiche, laddove si dovesse registrare la presenza di un minore, salvi ovviamente i casi di immediata gravità che si traducano in contesti legittimanti interventi ex art 403 c.c. **(disposizione che consente di iniziativa e senza alcun potere preventivo del PMM sul punto alla Pubblica Autorità di collocare il minore in un luogo sicuro qualora si trovi in uno stato di abbandono morale o materiale o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione)**, dovrà procedersi ad **apposita autonoma segnalazione alla Procura per i Minorenni - a prescindere quindi dalla specifica eventuale notizia di reato elevata a carico di soggetti maggiorenni gravitanti nell'ambito familiare presso il quale il minore si trova allocato -, lasciando emergere sin da subito eventuali situazioni che impongano un approfondimento istruttorio in ambito civile per quei minori iscritti nel descritto contesto.**

Allo stesso modo, anche in considerazione dell'apposito protocollo stilato da questo Ufficio in data 11.12.17, con la Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nel caso in cui vengano in rilievo controlli a carico di soggetti adulti inseriti in contesti di criminalità organizzata dovrà, sin da subito - senza compromettere il segreto istruttorio in relazione alle indagini in corso nei confronti di soggetti adulti attenzionati - porsi una specifica attenzione nel caso in cui, nel contesto familiare di riferimento, siano inseriti soggetti minorenni, procedendo in tal caso sin da subito, previa necessaria comunicazione all'Autorità giudiziaria titolare delle indagini, a redigere apposita annotazione, da trasmettere direttamente alla Procura per i Minorenni, senza riferimenti a collaterali indagini a carico di adulti, che compendii gli esiti delle verifiche effettuate su frequentazioni di quei minori, loro regolare frequenza scolastica, eventuali controlli con pregiudicati maggiorenni o minorenni, loro specifici atteggiamenti connotati in senso di opposizione e di resistenza nel corso di controlli domiciliari effettuati a carico degli adulti, che si traducano in espressione di condivisione e sostegno del contesto delinquenziale di riferimento, una loro eventuale oggettiva situazione di pericolo nel caso in cui sia in corso una situazione di faida familiare.

Non vi è dubbio infatti che tali indici rappresentino già di per sé elementi pregnanti, valutabili in termini di condotte irregolari che, senza compromettere esigenze investigative ravvisabili nel contesto di approfondimento penale, potrebbero garantire una anticipazione di forme di tutela per il minore, mediante l'apertura di procedimenti funzionali ad ottenere l'emanazione dei sopra richiamati provvedimenti di natura amministrativa e/o civile attinenti al manchevole accudimento genitoriale, in termini tali da attivare, già in forma anticipata, l'azione della Procura per i Minorenni nella sua istituzionale funzione di filtro nella individuazione di forme onnicomprensive di tutela dell'interesse del minore da attivare innanzi al competente Tribunale per i minorenni.

Tecnicamente ed in termini più generali dovranno quindi distinguersi gli ambiti di intervento nei confronti dei minori a seconda che il minore medesimo:

- risulti indagato in relazione alla commissione di un reato;
- sia sottoposto a mera identificazione;
- sia destinatario di interventi urgenti da assumere a sua tutela quando sia privo di riferimenti educativi in Italia;
- risulti vittima di abuso o maltrattamento o c.d. violenza assistita, ovvero viva in un contesto familiare conflittuale ovvero dove emergano criticità (tossicodipendenza di uno od entrambi i genitori, malattie mentali dei riferimenti familiari, detenzione dei genitori, ecc) che possano esporlo a seri pregiudizi nella crescita;
- assuma condotte irregolari pur non trasmodanti in fatti penalmente rilevanti.

Svolte le ripercorse generali premesse, la prima indicazione riguarda il preliminare presupposto di ogni tutela apprestabile che passa per:

A) la compiuta identificazione del minore medesimo con espresso riferimento all'accertamento della sua minore età

Sotto tale profilo si ripercorre quindi la procedura da seguire in sede di identificazione di un soggetto presunto minore. Nello specifico si dovrà:

- 1) **verificare se il minore abbia la disponibilità diretta di un valido documento che possa valere ad identificarlo ovvero se un adulto possa sopperire alla momentanea indisponibilità dei relativi documenti. In tal caso verrà contattato l'adulto di riferimento ed invitato a presentarsi portando con sé i documenti del minore di cui dovrà estrarsi copia unitamente ai documenti dell'adulto dai quali dovrà emergere il grado di parentela dal cui accertamento preventivo dipenderà la consegna del minore all'adulto medesimo, dovendosi in caso contrario il minore considerare non accompagnato ;**
- 2) **procedere, laddove il minore non possa essere identificato sulla scorta di validi documenti di identificazione, al suo fotosegnalamento ;**
- 3) **accertarsi, per definire l'età della persona nel caso sussista il dubbio che l'età dichiarata non sia quella reale, con particolare riferimento all'imputabilità (14 anni) o alla maggiore età (18 anni), attraverso le relative verifiche AFIS, se il soggetto oggetto del controllo e presunto minore, sia stato già in passato assoggettato a verifiche funzionali all'accertamento dell'età;**

4) procedere, in caso di persistenza di dubbio sull'età del minore non risolvibile con le indicate indagini di natura documentale amministrativa, ad accertamento sull'età di natura sociosanitario

Deve premettersi, in termini generali, come la maggiore età debba ritenersi compiuta alle ore 24.00 del giorno di nascita (Sez. 1, *Sentenza n. 158 del 07/01/1999 Cc. (dep. 11/02/1999) Rv. 212280* : "il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art.14, comma secondo, cod.pen.e dall'art.172, comma quarto c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto").

Si specifica comunque come, oltre che in occasione di minore nei confronti del quale vengono svolte indagini, la necessità di accertamento circa l'esatta età anagrafica possa rendersi necessaria in qualsiasi contesto in cui debba apprestarsi qualsivoglia forma di tutela ad un presunto minore che venga trovato in una condizione di oggettivo disagio e senza moduli di riferimento adulti che possano favorire la sua compiuta identificazione.

In ambito specificamente processual penalistico, stante il rinvio espressamente operato sul punto dall'art 1 DPR 448/88, deve ribadirsi come, per quanto non espressamente previsto dal richiamato D.P.R., si osservino le disposizioni del Codice di Procedura Penale ordinario.

A ciò consegue, quindi, che troverà piena applicazione l'articolo 349 comma 2 c.p.p. che consente alla Polizia Giudiziaria, nel corso dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, di procedere, **di iniziativa e senza l'autorizzazione del P.M.**, ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché ad altri accertamenti ("La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti")

Deve tuttavia rilevarsi come, soprattutto nel caso in cui vengano in rilievo situazioni concernenti minori stranieri, l'accertamento circa l'età del soggetto, possa risultare adempimento complesso, rispetto al quale l'accertamento auxologico, usato nella pressochè generalizzata prassi sinora adottata, non risulta affatto dirimente.

Si ritiene a tal fine quindi di fornire indicazioni più dettagliate finalizzate a realizzare un accertamento sul punto della minore età, non solo fondato il più possibile su basi tecniche ma anche e soprattutto attuato mediante una procedura che garantisca il pieno rispetto dei principi di tutela della dignità della persona e della sua completa informazione.

Ed invero seppure, allo stato, solo in materia di tratta di minori risulti, con il dpcm 234/16, essere stato elaborato un percorso attuativo della procedura funzionale all'accertamento della minore età, la stessa procedura, per la sua esaustività e per essere pienamente compatibile con i generali principi di tutela della dignità, della salute e dell'integrità psicofisica del soggetto presunto minore, potrà, nelle more di integrazioni normative specifiche, essere usata come modello operativo in tutti i casi in cui debba essere effettuato il richiesto accertamento sulla condizione soggettiva di minore età, sia che si verta in ambito di accertamento penalistico (laddove, ai sensi del sopra richiamato art 349 c.p.p., si debba nell'immediatezza identificare ed accertare l'età di un soggetto da sottoporre ad indagini presunto minore, ovvero laddove tale esigenza emerga nel corso di indagini su espressa delega del PMM procedente) che civilistico (per apprestare la dovuta tutela a minori -

prevalentemente stranieri - non accompagnati di cui non si riesca attraverso accertamenti documentali certi a verificare le esatte condizioni anagrafiche).

In relazione alla condizione dei minori stranieri non accompagnati la L 47/17, impone che il preliminare accertamento della condizione di minore età debba essere compiuto, in via privilegiata, mediante ricorso a dati documentali eventualmente disponibili e, solo in via residuale, mediante verifiche socio sanitarie, da effettuare in ambiente idoneo, con l'intervento di competenze specialistiche multidisciplinari che tengano conto oltre che della tutela della salute, del rispetto della persona del soggetto destinatario dell'accertamento, garantendone la piena informazione.

Al fine di dare piena attuazione ai principi generali correlati alle richiamate disposizioni normative in punto di accertamento della minore età, si ritiene quindi di regolamentare la procedura di accertamento, parametrandola alle diverse distinte situazioni attinenti a dubbi che possano insorgere rispettivamente:

- 1) nell'immediatezza dell'accompagnamento per l'identificazione da parte della polizia giudiziaria di un soggetto sottoposto ad indagini presunto minore;
- 2) in tutti gli altri casi in cui emergano dubbi sull'età di un soggetto che risulti indagato in procedimento penale;
- 3) laddove ricorra dubbio circa l'età di soggetto minore straniero non accompagnato al quale deve essere apprestata tutela;

il tutto al fine di garantire che, in ciascuna delle ipotesi richiamate, la stessa procedura di accertamento dell'età, quale atto di natura socio sanitaria, prima che giuridico, venga espletata:

- in ambiente idoneo (che non può che essere quello sanitario tenuto conto della natura stessa dell'accertamento),
- garantendo la formazione di un consapevole consenso informato da parte dell'interessato (consenso che dovrà riguardare non solo la sottoposizione alla procedura in sé con spiegazione delle conseguenze anche giuridiche correlabili all'eventuale rifiuto di sottoporvisi, ma anche, in termini prettamente sanitari, la specifica effettuazione dei singoli accertamenti espletati in concreto),
- tutelando la dignità ed il rispetto della personalità del soggetto da sottoporre all'accertamento, anche in relazione al sesso ed alle sue specifiche condizioni socio etnografiche, senza in alcun modo compromettere la vulnerabilità intrinseca all'essere soggetto presuntivamente minore di età;

Quindi in situazioni in cui la polizia giudiziaria proceda di iniziativa all'accompagnamento per l'identificazione di soggetto sottoposto ad indagini, presunto minore, potranno svolgersi, al fine di garantire la sua compiuta identificazione, ove occorra (come spesso avviene nel caso di presunti minori stranieri), rilievi oltre che dattiloscopici e fotografici, anche di natura antropometrica nonché altri accertamenti, ivi compresi quelli multidisciplinari funzionali all'accertamento dell'età, nel rispetto tuttavia dei termini tassativamente previsti dall'art 349 c.p.p., previa comunicazione dell'accompagnamento al

PM e senza che sia richiesta apposita autorizzazione, mediante, laddove ritenuto necessario, presentazione del minore presso la struttura sanitaria competente perché ivi si provveda all'accertamento multidisciplinare (che non potrà essere quindi circoscritto al solo accertamento radiologico) entro i termini di legge previsti per l'esaurimento del controllo medesimo.

Allo stesso modo, nel caso in cui, si renda necessario approfondire, su delega dell'Ufficio di Procura, l'età di soggetto indagato di delitto (ricorrendo un dubbio correlabile alla assenza di documenti che forniscano indicazioni certi sull'età medesima, sia che si tratti di soggetti stranieri che di nazionalità italiana), dovrà procedersi ad accompagnare il presunto minore presso la struttura sanitaria più prossima al territorio che sia in grado di fornire un accertamento dell'età secondo un approfondimento olistico, da parte di una equipe multidisciplinare, la cui composizione risulterà coordinata dal competente dipartimento materno infantile ovvero da altra struttura che possa fornire competenze analoghe (in attesa che, per come sollecitato da questo Ufficio con apposita nota trasmessa alla competente autorità regionale, vengano individuate prassi operative conformi su tutte le strutture sanitarie del distretto).

Nell'ambito delle attività riferibili ai m.s.n.a., l'accertamento sull'età - che dovrà essere effettuato, salve situazioni contingibili ed urgenti che verranno di volta in volta gestite, in una fase successiva all'adempimento del preliminare obbligo di assistenza umanitaria ed accoglienza all'atto dello sbarco, risultando l'aspetto umanitario di cura ed accudimento preliminare ad ogni forma di accertamento giudiziario - avverrà in termini residuali a mezzo del ripercorso accertamento socio sanitario, al quale dovrà procedersi solo nel caso in cui non sia possibile un'identificazione a mezzo di dati documentali ovvero attraverso l'intervento delle autorità consolari, ovvero quando, pur espletato in via preliminare un accertamento in sede di identificazione attraverso le dichiarazioni rese dal minore, ovvero attraverso una valutazione socio sanitaria preliminare persistano dubbi sull'età, venendo solo in tal caso in rilievo una specifica competenza di questo Ufficio di Procura che potrà o con indicazione telefonica in via d'urgenza o, in via ordinaria, attraverso apposita delega, disporre accertamenti funzionali all'approfondimento sull'età medesima.

In tali casi, questo Ufficio, provvederà a conferire apposita direttiva alle autorità di polizia giudiziaria - da individuarsi nel caso specifico delle richiamate problematiche attinenti ai m.s.n.a. nell'ufficio immigrazioni presso la competente Questura - perché provveda, previa spiegazione al minore della necessità di procedere all'accertamento e delle conseguenze che deriveranno da un rifiuto, notiziando di tali dati lo stesso tutore nominato al minore, a rendere esecutivo l'accertamento medesimo che dovrà essere eseguito in ambiente sanitario, avvalendosi dell'equipe multidisciplinare istituita presso i presidi sanitari territoriali, avente le specifiche competenze richieste dalla normativa vigente per effettuare l'accertamento stesso nel rispetto della tutela della dignità della persona e della sua integrità psico fisica, con acquisizione del consenso da parte degli operatori sanitari in relazione alle procedure sanitarie espletate, con conclusiva elaborazione di una relazione che dovrà contenere tutte le indicazioni circa la procedura seguita per l'accertamento, indicando l'età

accertata con specificazione del margine di approssimazione con il quale la stessa è stata individuata.

Svolti i necessari accertamenti funzionali alla identificazione del minore - di cui ove occorra andrà accertata l'età con la procedura sopra ripercorsa - dovrà procedersi ad una corretta:

B) Elezione di domicilio. Deve rilevarsi come all'esito della riforma introdotta dalla L 67/14 sul processo c.d in assenza ancor più pregnante sia, per le successive ricadute processuali, la compiutezza degli adempimenti di P.G. in sede di elezione di domicilio, soprattutto quando venga in rilievo la posizione di un indagato senza fissa dimora o cittadino straniero. In generale ricorre l'obbligo per la Polizia Giudiziaria di osservare quanto indicato dall'articolo 161 del Codice di Procedura Penale ("*...avvertire l'indagato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore..*"). Poichè il processo in assenza dell'indagato potrà essere celebrato solo all'esito di una positiva verifica circa la sua effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, della imputazione di cui deve rispondere e della data del processo, è evidente come sin da subito debba essere garantita una valida elezione di domicilio che contenga anche una informazione in lingua comprensibile circa i fatti addebitati e circa le garanzie difensive apprestabili, potendo da tale compiuta informazione ricavarsi indici qualificati di conoscenza del processo che ne legittimano la celebrazione anche in caso di successiva assenza dell'interessato.

È necessario, pertanto, ogniqualvolta si proceda nei confronti di una persona minore di età, procedere a redigere compiuto modulo di **verbale di identificazione, con dichiarazione o elezione di domicilio, informazione sul diritto di difesa ed informazione ai fini della conoscenza del procedimento, specificazione delle generalità degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, con contestuale indicazione, nello stesso verbale della verifica effettuata ai sensi dell'art 143 c.p.p.** (facendo riferimento ad ogni indice circostanziale concreto attinente periodo di permanenza in Italia, attività lavorative svolte, dichiarazioni di persone informate, rinvenimento di scritture in lingua italiana, di contatti telefonici con italiani) **circa l'effettiva conoscenza o meno della lingua italiana da parte della persona sottoposta alle indagini, provvedendo in caso di mancata conoscenza della lingua italiana ad avvalersi di ausiliario interprete**

Si segnala, a completamento, riportando qui integralmente lo stralcio di apposita direttiva già diramata sul punto da questo Ufficio, come la L 103/17 (in vigore dal 3 agosto 2017) abbia aggiunto - anche al fine di ricordare la disciplina dell'elezione di domicilio con i principi del processo c.d. in assenza - all'art 162 c.p. il comma 4 bis (*art. 1 comma 24*), che prevede testualmente "*L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario*".

Tanto impone, alla luce della richiamata riforma - che ha quale ratio, sul punto di specifico interesse, quella di garantire la più ampia ed effettiva conoscenza da parte dell'indagato del contenuto della elezione di domicilio e degli effetti che ad essa conseguono (ancor più pregnanti per l'indagato maggiore di età nei confronti del quale potrà all'esito di un valido domicilio eletto essere comunque emanato decreto penale) - che, laddove l'indagato, in sede di elezione di domicilio, voglia indicare lo studio del difensore d'Ufficio quale domicilio eletto, dovrà procedersi, per conferire piena validità a tale elezione (con tutto ciò che ne consegue in termini di possibilità di effettuare presso il domicilio eletto le notifiche dei

successivi atti, con pieno valore di conoscenza legale per l'indagato medesimo), ad acquisire, nella contestualità della indicazione, anche a mezzo di contatto telefonico, se del caso garantendo il diretto colloquio tra difensore ed interessato, *l'eventuale consenso del medesimo difensore ad assumere l'indicata domiciliazione, dando specificazione di tale adempimento e dell'esito di tale richiesto assenso nello stesso verbale di elezione di domicilio.*

L'indagato dovrà essere avvertito inoltre - e di tale ulteriori avvertimenti dovrà darsi contezza nel relativo verbale - che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio avrà effetto solo se il difensore medesimo avrà prontamente comunicato il proprio assenso alla domiciliazione, di modo che, nel caso in cui l'elezione di domicilio sia rifiutata dal difensore di ufficio, l'indagato dovrà essere invitato ad individuare un altro luogo fra quelli indicati in precedenza. Nel caso in cui non vi provveda l'indagato dovrà essere infine notiziato che gli atti saranno comunque notificati al difensore d'ufficio, ex art. 161, comma 4, cpp.

Si evidenzia inoltre, sempre nella prospettiva dell'effettività del diritto di difesa ed in particolare della valenza che l'elezione di domicilio assume, come dal verbale dovrà risultare l'eventuale mancata conoscenza della lingua italiana del soggetto sottoposto ad indagine, con necessità, in tal caso di procedersi nella lingua conosciuta sia dell'informazione sulla esistenza di un procedimento a suo carico, sia dell'invito a nominare un difensore di fiducia sia, infine, dell'avviso che, in mancanza, verrà nominato un difensore d'ufficio con invito a dichiarare o eleggere domicilio e con l'avvertenza delle conseguenze in caso di rifiuto a farlo o in caso di rifiuto del domiciliatario -se difensore di ufficio- ad assentire alla elezione presso di sé.

A mero titolo esemplificativo (e con finalità di mero orientamento), si indica la sommaria formula che la p.g. potrà inserire nel relativo verbale:

"Per le successive notificazioni, la persona sottoposta ad indagini:- è invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. (casa di abitazione o luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni,

- è avvertita che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio, eventualmente nominato;

- è avvertita che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio avrà effetto solo se il difensore di ufficio avrà prontamente comunicato il proprio assenso alla domiciliazione;

- è invitata, comunque, per il caso in cui l'elezione di domicilio sia rifiutata dal difensore di ufficio, ad indicare un altro luogo fra quelli indicati in precedenza; in caso contrario, gli atti saranno comunque notificati al difensore d'ufficio, ex art. 161, comma 4, cpp.

Si rappresenta che, a seguito di elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio nominato, questi, contattato all'utenza telefonica (o in altro modo), ha espressamente accettato la domiciliazione"

Occorre quindi, riassuntivamente, segnalare, in caso di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio - che sia stato contattato ed abbia accettato la domiciliazione presso di sé - tale circostanza, riportando le modalità del contatto e specificando l'intervenuta accettazione nel verbale medesimo.

Se tanto non ricorre, l'elezione di domicilio non potrà essere fatta presso il difensore d'ufficio

Svolte le preliminari premesse di ordine procedurale attinenti agli adempimenti di identificazione, si passeranno ora in rassegna le prevalenti aree operative di intervento della polizia giudiziaria in ambito minorile, al fine di delineare modalità di intervento coordinate in tutto il distretto, creando buone prassi di operatività che favoriscano il più possibile una acquisizione di notizie sul minore in grado di orientare sin da subito le determinazioni dell'Ufficio di Procura Minorile sia in materia penalistica che civilistica, onde rendere effettiva la premessa esigenza di tutela del minore medesimo

I) Interventi in relazione a minore che non abbia commesso reati

Spesso le ordinarie funzioni delle forze di polizia si svolgono in contesti in cui sono comunque presenti minorenni. Tanto di per sé impone, al fine di appurare se nei contesti di operatività che ci si trova a gestire vengano in rilievo situazioni meritevoli di segnalazione nella prospettiva della istituzionale tutela da apprestare al minore, la distinzione tra le diverse ipotesi verificabili a seconda che ci si trovi di fronte:

- a minori con referenti educativi in Italia (c.d. accompagnati)
- a minori senza referenti educativi in Italia (c.d. minori non accompagnati) che chiedano ovvero appaiano bisognosi di interventi di assistenza.

a) **Minori accompagnati** (minori che possono contare sulla presenza, sul territorio dello stato, di genitori o parenti entro il 4° grado). Il rintraccio di un minore che si sia allontanato dal proprio nucleo familiare - o che abbia un'età tale da rendere comunque sospetta la sua circolazione sul territorio senza un riferimento adulto - ne comporterà l'identificazione ed il riaffido alla famiglia, **previa verifica che quello stesso allontanamento non sia espressione di una situazione in cui il minore sia vittima di trascuratezza, maltrattamenti ovvero di abbandono morale e materiale.** Nella ricorrenza di una tale evenienza si dovrà procedere - oltre che alle dovute comunicazioni di notizie di reato a carico di soggetti adulti responsabili delle condotte abusanti, maltrattanti e/o abbandoniche - alla segnalazione al Procuratore della Repubblica presso Tribunale per i minorenni del distretto in cui il minore vive abitualmente, al fine di consentire gli interventi di protezione opportuni. Resta sempre salvo il potere di intervento di iniziativa ai sensi dell'art 403 c.c. laddove situazioni di urgenza lo impongano.

Nello stesso contesto di accertamento, laddove le emergenze assunte in ordine alle motivazioni dell'allontanamento lo impongano, per essere spia di una situazione di evidente disagio del minore suscettibile di integrare ragioni di suo pregiudizio, pur non associata a condotte di scorretto esercizio della responsabilità genitoriale, si provvederà ad effettuare i dovuti approfondimenti sulla condotta scolastica, sulle frequentazioni, sul complessivo contesto socioculturale in cui si trova a vivere il minore controllato, su precedenti segnalazioni che lo abbiano riguardato, onde verificare se non ricorrano profili di irregolarità abituali di condotte suscettibili di segnalazione a sua tutela in prospettiva rieducativa. Gli estremi identificativi dei genitori/parenti ai quali il minore verrà riaffidato

verranno inseriti nel relativo verbale di affidamento. In punto di identificazione del minore verrà seguita la sopra ripercorsa procedura.

b) Minori stranieri non accompagnati (MSNA: minori che si trovano sul territorio italiano senza referenti adulti reperibili). Ai sensi della vigente normativa, riorganizzata in termini sistematici dal recente intervento di cui alla L 47/17, i MSNA devono essere accolti in strutture di prima accoglienza con garanzia al minore di condizioni di vita che tengano conto della sua minore età contemperando le esigenze di protezione con quelle di tutela del benessere e dello sviluppo psicofisico e sociale del minore.

I msna devono essere collocati in una struttura di prima accoglienza

La pubblica Autorità che procede all'assistenza ed collocamento di un MSNA in una struttura di accoglienza deve darne avviso:

- al Giudice Tutelare del luogo (competente per la nomina di un tutore),
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo, che richiederà al Tribunale per i minorenni di "ratificare" le misure di accoglienza predisposte.
- alla Prefettura del luogo in cui il minore è stato trovato (se cittadino extracomunitario), unitamente alla sua scheda di identificazione

La segnalazione dovrà contenere

- a) nota informativa indicante le circostanze in cui il minore straniero è stato individuato;
- b) tutte le misure di accoglienza predisposte per ciascun minore
- c) la struttura in cui il minore è stato collocato con compiuta indicazione dell'indirizzo della struttura medesima, del suo responsabile, di tutti i dati che valgono ad una sua pronta individuazione;
- d) tutte le risultanze relative all'identità.

c) altri minori comunque non accompagnati: in termini generali, al di là della sopra richiamata disciplina concernente i MSNA, nel caso in cui venga trovato un minore (qualunque età egli abbia), senza nessuno che possa legittimamente provvedere alla sua custodia, si dovrà procedere, all'esito della sua compiuta identificazione (seguendo la procedura sopra descritta) ad un suo sicuro collocamento in una comunità educativa (ovvero presso persone idonee e disponibili ad accoglierlo), da individuare unitamente ai Servizi Sociali, senza alcuna necessità di un previo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, trovando tale possibilità di intervento il suo fondamento normativo nella previsione di cui all'articolo 403 del Codice Civile che disciplina un potere di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa. In tutti questi casi, all'esito della specifica segnalazione trasmessa, verrà aperto presso la Procura della Repubblica per i minorenni un procedimento di natura CIVILE, a tutela del minore.

Quando per qualsiasi evenienza processuale un minore non accompagnato venga dimesso da un istituto di pena, dovrà procedersi da parte della stessa polizia penitenziaria competente con ausilio dei servizi territoriali o della autorità di pubblica sicurezza, a collocare, sempre in attuazione dell'autonomo potere previsto dall'art 403 c.c., il minore medesimo in apposita struttura per l'accoglienza dei minorenni

RIEPILOGO: AFFIDAMENTO DEL MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI

- 1) Nei casi in cui l'autorità di polizia identifichi un minore che non abbia commesso reati, lo stesso andrà immediatamente riaffidato, da parte della Polizia Giudiziaria procedente, ad un genitore o ad altro parente maggiorenne. I genitori, ove impossibilitati ad intervenire, dovranno essere comunque avvisati telefonicamente.
- 2) Nei casi in cui l'autorità di polizia identifichi un minore che non abbia commesso reati e non sia possibile affidarlo ad un genitore/parente (perché irreperibili, ovvero perché non presenti in Italia, ovvero perché ricorrano situazioni di abuso od abbandono che impongano interventi urgenti a tutela del minore), la PG procedente valuterà di iniziativa, la ricorrenza dei presupposti dell'art 403 c.c. e provvederà all'adozione dei relativi provvedimenti urgenti a tutela previa intesa/collaborazione del locale servizio sociale.
- 3) La comunicazione al Procuratore della Repubblica per i minorenni di Catanzaro avverrà ordinariamente in forma scritta (via fax o via e-mail) immediatamente dopo la redazione degli atti.
- 4) Nei soli casi che presentino risvolti di particolare complessità o dubbio, l'operatore di polizia procedente potrà comunque contattare telefonicamente il Magistrato di turno esterno della Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro, ai seguenti numeri:
- 0961/517211 (centralino) - 329/0021930 (cellulare del PM di turno)

ALTRI CASI PARTICOLARI DI INTERVENTO IN RELAZIONE A MINORI CHE NON ABBIANO COMMESSO REATI

- 1) Nei casi di allontanamento volontario di minorenne dal luogo ove abitualmente dimora, si dovranno, una volta localizzato il minore medesimo e prima di riaffidarlo al familiare rintracciato, appurare le ragioni sottese all'allontanamento.
 - se queste risulteranno essere espressione di un suo comportamento irregolare (comprovato da pregresse condotte dello stesso tipo, da irregolarità scolastiche, da litigi ricorrenti familiari, ecc) si provvederà a redigere apposita annotazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni con indicazione di tutti gli elementi che permettano una ricostruzione della condotta del minore inserendola nel suo più ampio percorso di crescita, con indicazione delle risorse familiari e scolastiche sulle quali il medesimo appare poter contare, onde favorire la valutazione dell'Ufficio in ordine alla possibilità di attivare eventuali misure rieducative;
 - se queste risulteranno, invece, essere consequenziali ad un contesto maltrattante familiare od a situazioni di evidente incuria: a) laddove ricorra una situazione di urgenza si potrà, secondo il richiamato potere di iniziativa previsto dall'art 403 c.c., assumere ogni dovuta determinazione; b) laddove comunque non ricorra alcuna urgenza ma si individuino nuclei disfunzionali delle dinamiche familiari che si traducano in un potenziale pregiudizio per il minore, si compendieranno le risultanze assunte in autonoma annotazione da trasmettere alla Procura per i Minorenni (salva ogni autonoma notizia di reato che verrà comunicata alla competente Procura ordinaria in caso di condotte penalmente rilevanti riferibili ai soggetti adulti che esercitano la responsabilità sul minore) per la richiesta delle dovute forme di tutela a favore del minore.

2) Nei casi di allontanamento che si ha motivo di ritenere contro la propria volontà, verrà notiziata la Procura ordinaria, salvo che, sin da subito, emergano possibili profili di responsabilità in capo a soggetti minorenni e si procederà ad ogni accertamento utile funzionale al rintraccio del minore. Si notizierà, comunque, con apposita annotazione, la Procura per i Minorenni nel caso in cui l'allontanamento sia stato favorito da condotte omissive e di controllo da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3) Nei casi di liti e/o conflittualità familiari tra ex coniugi o ex conviventi relativi all'affido dei figli, la Polizia Giudiziaria procedente inviterà le parti a rivolgersi, tramite i propri difensori, al Tribunale Ordinario per regolamentare l'affido dei figli o per denunciare la non osservanza dei provvedimenti già emessi. Al termine dell'intervento la Polizia Giudiziaria redigerà annotazione di servizio che verrà trasmessa per conoscenza al Procuratore della Repubblica per i minorenni del luogo di residenza del minore, segnalando la pendenza di giudizi di separazione in corso (dato che dovrà essere verificato immediatamente in occasione dell'intervento, stante le ricadute che dallo stesso derivano in punto di competenza funzionale sulla autorità giudiziaria da investire), verificando preliminarmente, ove occorra anche attraverso l'intervento dei servizi, la ricorrenza di situazioni di conflitto particolarmente accentuate e reiterate nel tempo, portate avanti alla presenza diretta dei minori e/o con una loro strumentalizzazione che si traduca in un pregiudizio in loro danno.

4) Nei casi di interventi per maltrattamenti in famiglia e violenza domestica, la Polizia Giudiziaria procedente verificherà l'eventuale presenza in casa di minorenni (probabili vittime di c.d. violenza assistita), osservando con attenzione lo stato in cui versano, da riportare nella successiva annotazione di servizio. Gli operanti valuteranno l'eventuale urgente intervento dei servizi in ragione del contesto osservato e procederanno - oltre ai normali adempimenti inerenti la redazione di autonoma comunicazione di notizia di reato a carico degli adulti da inoltrare alla competente Procura ordinaria - alla redazione di apposita annotazione di servizio che verrà trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica per i minorenni del luogo di residenza del minore.

5) Nei casi di minorenni vittime di abusi intrafamiliari o maltrattamenti gravi, la Polizia Giudiziaria valuterà, dopo apposito confronto con il PM ordinario (ove gli abusanti/maltrattanti siano persone maggiorenni) e garantendo il contestuale coordinamento con il PM di turno minorenni, se procedere ad eventuali iniziative d'urgenza ai sensi dell'art 403 c.c. funzionali a garantire la messa in sicurezza del minore, d'intesa con il locale Servizio Sociale. In ogni caso la comunicazione della relativa notizia di reato dovrà essere trasmessa anche alla Procura Minorile, per le forme di tutela di specifica competenza, pur nella garanzia della segretezza delle investigazioni.

6) Nei casi di interventi presso nuclei familiari di soggetti tossicodipendenti/alcooldipendenti laddove verrà appurata la presenza di soggetti minori nel contesto familiare in questione, dovrà verificarsi la condotta assunta dai medesimi minori in occasione dei controlli, accertando, laddove venga rinvenuto dello stupefacente (anche solo per uso personale), se lo stesso sia nel possibile facile accesso di soggetti minori in modo da rappresentare situazione di potenziale pregiudizio e pericolo in ragione dell'età del minore medesimo, verificando se siano in corso forme di presa in carico degli adulti

affetti da dipendenze da parte del sero o dei servizi che garantiscano la tutela adeguata dei minori nel contesto di accertata dipendenza genitoriale.

7) **Nei casi di interventi presso nuclei familiari con soggetti affetti da evidente patologia psichiatrica**, laddove ricorra la presenza di figli minori, dovrà essere accertata la condizione emersa all'atto del controllo, segnalando ogni rilevato contegno del minore, verificando la sussistenza di una presa in carico del soggetto affetto da patologia dal competente servizio di salute mentale.

8) **Nei casi di interventi effettuati nei confronti di soggetti attenzionati in altri contesti investigativi per reati di natura mafiosa**, laddove si abbia modo di accertare nel medesimo contesto operativo la presenza di soggetti minorenni, si procederà sin da subito (secondo quanto suggerito nel protocollo stilato tra questo Ufficio e la Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro), previa necessaria comunicazione all'Autorità giudiziaria titolare delle indagini, a verificare, con accertamento i cui esiti dovranno essere compendati in apposita annotazione da trasmettere direttamente alla Procura per i Minorenni, senza alcuna particolare indicazione di concorrenti procedimenti penali aperti a carico di soggetti maggiorenni 1) le frequentazioni di quei minori, con segnalazione di eventuali controlli con pregiudicati maggiorenni o minorenni; 2) la loro regolare frequenza scolastica, ovvero l'assenza di alternativi percorsi formativi o educativi; 3) la ricorrenza di loro specifici atteggiamenti connotati in senso di opposizione e di resistenza nel corso di controlli domiciliari effettuati a carico degli adulti, che si traducano in espressione di condivisione e sostegno del contesto delinquenziale di riferimento; 4) una loro eventuale oggettiva situazione di pericolo, nel caso in cui sia in corso una vera e propria faida familiare - che consentirà successivi contatti tra i due Uffici giudiziari;- 5) una loro storia personale e familiare - acuita dal contesto di degrado sociale di riferimento - di per sé significativa di una spiccata tendenza a seguire i modelli educativi di adulti fondati sui valori di omertà ed antistato.

Nel caso in cui, nel corso di attività tecniche di natura intercettiva, dovesse emergere una specifica condotta degli esercenti la responsabilità genitoriale volta ad "indottrinare" i figli minori, orientandoli verso la formazione mafiosa, comunque verrà tempestivamente notiziata la competente Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia in maniera che possano praticarsi le forme di coordinamento tra Uffici previste dal sopra richiamato protocollo

9) **Nei casi di interventi all'interno di accampamenti rom, o comunque in occasione di verifica su tali nuclei familiari**, dovrà, laddove venga in rilievo la presenza di soggetti minori, verificarsi l'eventuale ricorrenza di condotte di impiego di minorenni in azioni penalmente rilevanti; la ricorrenza di situazioni igienico sanitarie che comunque appaiono suscettibili di creare pericolo per l'incolumità dei minori che vi si trovino esposti; la sussistenza di situazioni di diserzione scolastica che si traducano in forme di isolamento e di mancata integrazione, tali da creare forme di alterazione evidente del normale sviluppo della personalità dei minori medesimi, pur tenendo conto dei moduli educativi di

riferimento propri delle etnie di appartenenza e delle oggettive difficoltà sociali correlate a situazioni di indigenza.

10) Nei casi di minori ricoverati in strutture ospedaliere che presentino segni di maltrattamento e lesioni sospette o che comunque siano stati condotti presso il nosocomio con una tempistica significativa di incuria rispetto alla condizione patologica riscontrata il competente posto fisso di polizia ospedaliera provvederà a trasmettere anche alla competente Procura per i Minorenni tutta la documentazione sanitaria a supporto segnalando in apposita annotazione riscontrati atteggiamenti non accudenti delle figure genitoriali (al di là delle specifiche segnalazioni di reato da trasmettere alla competente Procura ordinaria)

Si raccomanda la tempestiva trasmissione delle relative segnalazioni alla Procura della Repubblica per i Minorenni (e non già al Tribunale per i Minorenni), risultando istituzionalmente radicato in capo all'Ufficio di Procura il potere di preliminarne vaglio delle segnalazioni medesime e di successivo impulso mediante apposite richieste al Tribunale per i Minorenni

II) Interventi in relazione a minore che abbia commesso reati

Nei casi in cui il minorenni abbia commesso un reato, la Polizia Giudiziaria procedente si atterrà alle indicazioni ed alle procedure previste dal DPR 448/88 e dal codice di procedura penale ordinario.

In caso di indagati in stato di libertà, si procederà:

- 1) all'identificazione con le modalità descritte sopra;
- 2) alla redazione del verbale di identificazione, con nomina del difensore di fiducia o d'ufficio (da richiedere tramite call center specificando che si tratta di indagato minorenni) ed elezione di domicilio, con gli accorgimenti sopra ripercorsi;
- 3) all'affidamento del minore a genitori o altri familiari;
- 4) ad effettuare accertamenti SDI il cui esito andrà allegato alla notizia di reato;
- 5) a richiedere precedenti dattiloscopici (AFIS) che andranno allegati alla notizia di reato;
- 6) ad allegare, in caso di accertamento olistico sulla minore età, la relazione redatta dall'equipe multidisciplinare nella quale risulterà indicato il margine di evidenza dell'esito conseguito all'esito della adottata procedura;
- 7) a fornire notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla condotta dell'indagato ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 448/88, **qualora già in possesso della P.G. operante all'atto della redazione della CNR;**
- 8) ad allegare alla notizia di reato - **che dovrà essere trasmessa a questo ufficio di Procura avvalendosi degli indirizzi sotto riportati (e non già di quelli attestati presso il locale**

a seguito di flagranza di reato quando il minore viene colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il minore potrà quindi essere trattenuto per il tempo strettamente necessario a riaffidare il minore agli esercenti la responsabilità genitoriale e comunque per un periodo non superiore a dodici ore. Quando non risulti possibile l'affidamento ai genitori (perché irreperibili, impossibilitati o comunque inadeguati a vigilare sul minore) su disposizione del PM il minore potrà essere accompagnato in un centro di prima accoglienza. Trattandosi - diversamente dall'accompagnamento per l'identificazione di attività avente dirette ricadute sulla libertà dell'individuo - l'atto necessiterà di convalida nel caso in cui l'accompagnamento si traduca in una collocazione del minore in un Centro di Prima Accoglienza. Se ne dovrà dare quindi tempestiva comunicazione al PMM di turno, dovrà farsene avviso al difensore oltre che ai Servizi dell'USSM. Dovranno quindi invitarsi gli esercenti la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a prendere in consegna il minore, previo loro avvertimento di tenere il minore a disposizione del P.M. e di vigilare sul suo comportamento. Quando gli esercenti la potestà o l'eventuale affidatario non siano disponibili o appaiano manifestamente inadeguati al compito di vigilare sul comportamento del minore e a tenerlo a disposizione della AG, dovrà darsene tempestivo avviso al P.M. che disporrà l'accompagnamento presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica autorizzata che provvederà ad indicare. Dell'accompagnamento a seguito di flagranza dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere entro le 24 ore

Quando un minore risulti sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa o del collocamento in comunità, si terrà conto del periodo di vigenza di tali vincoli, equiparandoli al periodo eventualmente trascorso in IPM, solo al fine di determinare la durata della custodia cautelare. Per il resto eventuali allontanamenti non potranno essere intesi quali condotte integrative del delitto di evasione, pur dovendosi gli stessi essere tempestivamente segnalati per la valutazione di un eventuale aggravamento della misura in essere.

Catanzaro, 29.1.18

IL PROCURATORE PER I MINORENNI
Dott.ssa Maria Alessandra Ruberto



Tribunale per i Minorenni - eventuali verbali di sequestro, perquisizioni ed altri atti necessitanti provvedimento di convalida.

Quanto all'attività di perquisizione e sequestro esperita di iniziativa e come tale da sottoporre a convalida, si specifica come ricorra la competenza di questo Ufficio a provvedere alla convalida dei sequestri operati su tutto il territorio del distretto, coincidendo, nel caso di sequestro di cose a soggetto minore degli anni 18 che rivesta la qualità di indagato, l'Autorità giudiziaria del luogo ove la perquisizione od il sequestro è avvenuto, con la Procura distrettuale per i minorenni territorialmente competente, stante la competenza funzionale specialistica in tema di minorenni, ragione per la quale - salva l'ipotesi in cui venga in rilievo il concorso di soggetti maggiorenni nell'azione illecita del soggetto minore di età (nel qual caso dovrà essere inoltrata doppia cnr con allegato verbale di perquisizione e sequestro per i rispettivi adempimenti di competenza di ciascuna autorità giudiziaria) - i verbali di perquisizione e sequestro dovranno essere trasmessi per la relativa convalida, nei termini di legge, esclusivamente alla Procura per i Minorenni del distretto.

Ove un unico bene da sequestrare venga in rilievo in relazione ad un reato contestualmente ascrivibile ad un maggiorenne ed ad un minorenni, sull'unico bene concorreranno più sequestri ed il bene stesso all'esito rimarrà a disposizione delle diverse autorità giudiziarie competenti, con la conseguenza che, se un magistrato procederà al dissequestro, la restituzione dovrà essere subordinata all'accertamento che anche l'altro magistrato non abbia più interesse a mantenere il vincolo sul bene.

In caso di flagranza di reato si ricorda come, ai sensi dell'art 16 DPR 488/88 possa procedersi all'arresto (sempre FACOLTATIVO in caso di indagati minorenni) laddove lo stesso risulti giustificato dalla gravità del fatto correlata all'età stessa del minore ed alla sua personalità. Il minore dovrà essere imputabile (dovrà quindi avere compiuto gli anni 14) e dovrà avere la richiesta maturità.

Esclusa, da un punto di vista sistemico, la possibilità di procedere ad arresto per art 73 co 5 DPR 309/90 (stante il nuovo limite edittale previsto per questa autonoma fattispecie di reato e la espressa esclusione dal novero delle ipotesi per le quali è previsto l'arresto ai sensi dell'art 380 co 2 lett h c.p.p.) e per il delitto di cui all'art 385 c.p. (in ragione dell'espressa inapplicabilità, ai sensi dell'art 4 co 4 d.Lgs 152/91, della previsione che permette l'arresto per evasione anche fuori dai casi di flagranza ai soggetti minori degli anni 18), l'art 23 DPR 488/88 - espressamente richiamato dall'art 16 del medesimo testo di legge con rinvio alle ipotesi in cui è possibile applicare la misura cautelare della custodia in carcere per individuare i casi in cui è possibile procedere all'arresto del minore colto in flagranza di reato - circoscrive la possibilità di procedere all'arresto solo in caso:

- A) di delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o comunque della reclusione non inferiore nel massimo ad anni nove (pena che dovrà essere calcolata tenendo conto della pena edittale massima per il delitto tentato o consumato con applicata la diminuzione della minore età)
- B) dei seguenti specifici delitti: 1) delitto di violenza sessuale; 2) delitti consumati o tentati previsti dall'art 380 co 2 c.p.p. lett e, f, g, h, individuabili segnatamente nei delitti di : a) furto su armi (o esplosivi) in luoghi adibiti alla loro custodia; b) furto in

abitazione con violenza sulle cose o furto con strappo aggravato (salvo la ricorrenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità); c) rapina (art 628 c.p.); d) estorsione (art 629 c.p.); e) illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico 8° aperto al pubblico) di armi (o parti di esse) da guerra, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo incluse quelle previste dall'art 2 co 3 L 110/75; f) produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti puniti a norma dell'art 73 DPR 309/90, salvo che per il delitto di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Si potrà procedere al fermo negli stessi casi in cui è possibile l'arresto in flagranza, quando ricorrano gli ulteriori presupposti del pericolo di fuga, sempre che vengano in rilievo ipotesi delittuose, assimilabili a quelle che legittimino l'arresto, ma che abbiano un minimo edittale non inferiore ad anni due (art 17 DPR 488/88).

Adempimenti della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo:

Normativa di riferimento: art. 18 del D.P.R. 448/88.

1. identificazione del minore secondo le disposizioni sopra descritte;
2. avviso al PMM di turno;
3. avviso ai genitori, agli esercenti la potestà o eventuali affidatari;
4. avviso al difensore di fiducia o d'ufficio da individuarsi nell'apposito albo;
5. comunicazione (anche via fax) all'ufficio dei Servizi Sociali del Centro per la Giustizia Minorile U.S.M.M.
6. redazione del verbale di arresto/fermo da trasmettere entro il termine di legge delle 24 ore;
7. redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore.;
8. risultanze SDI e AFIS: oltre agli atti su citati dovranno essere allegati alla notizia di reato le risultanze SDI ed AFIS.
9. biglietto di accompagnamento del minore presso il Centro di Prima Accoglienza o presso la Comunità indicata dal PMM al quale sia stato comunicato l'arresto (o nel caso in cui il PMM abbia ritenuto opportuna la conduzione presso l'abitazione familiare perché il minore rimanga a sua disposizione, verbale di affidamento ai familiari)

L'art. 20 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) dispone che, nell'esecuzione dell'arresto e del fermo e nella traduzione, siano adottate opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità anche per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza. Negli uffici di Polizia Giudiziaria il minore deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

In caso di flagranza di reato, quando non vi siano i presupposti per procedere all'arresto, non ricorrendo i richiesti limiti di pena ovvero non ricorrendo alcuna delle fattispecie di reato sopra richiamate, si potrà, ai sensi dell'art 18 bis del D.P.R. 448/88, laddove lo imponga la gravità del fatto e la personalità del colpevole, ricorrere **all'accompagnamento**

Indirizzi e numeri utili:

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, via
Paglia, tel 0961/517211(centralino);

pec: **dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacert.it**

Cancelleria Penale/Civile fax: 0961-741880

Centro di Prima Accoglienza per i Minorenni di Catanzaro: pec
cpa.catanzaro.dgm@giustiziacert.it

Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro: tel. 0961/725188; pec:
ipm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Centro per la Giustizia Minorile di
Catanzaro: pec : **ussm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it**